



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 19/03/2015

CITTA METROPOLITANA DI BARI

Asservimento coattivo.

IL DIRIGENTE

...omissis...

VISTI:

- il regio decreto 1933 n. 1775, recante il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici; - la L.R.P. 9 ottobre 2008, n. 25;
- la L.R.P. marzo 2002, n. 5;
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 22 e l'art. 52 quinquies e ss.;
- il D.Lgs 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al DEPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche; - la L.R.P. 22/02/2005 n. 3, e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 15 comma 2 lett. c), che dispone che il decreto di esproprio, e segnatamente di asservimento, possa essere emanato senza particolari indagini e formalità nel caso di realizzazione di opere afferenti a rete d'interesse pubblico in materia di energia;
- l'art. 4 della L.R.P. n. 20/2000, recante Norme sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie di opere pubbliche, viabilità e trasporti, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kV e, segnatamente, i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza concernenti le opere pubbliche di competenza provinciale;
- la L. 56/2014, recante Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni, che ha sancito a far data dal 1° gennaio 2015 il subentro della Città Metropolitana di Bari in tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia omonima, nonché nell'esercizio delle relative funzioni;

Verificato che non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica di che trattasi, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001;

Precisato che la Città Metropolitana di Bari nel presente procedimento, privo di oneri economici ed espropriativi per l'Ente, esercita esclusivamente le funzioni amministrative attribuite alla stessa per legge in qualità di Autorità espropriante;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2015, relativo al conferimento all'Avv. Rosa Dipierro

dell'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di conflitto di interessi, introdotto dall'art. 1 comma 41 legge n. 190 del 2012, e attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento di costituzione di servitù di elettrodotto per il responsabile del procedimento e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto della Città Metropolitana di Bari;

dato atto che il presente procedimento, conforme alle risultanze istruttorie, è stato espletato nell'osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DECRETA

Art. 1) Si dispone la costituzione di servitù coattiva permanente di elettrodotto in favore di Enel Distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma alla Via Ombrone 2, C.F. e P. IVA 05779711000, sulle aree interessate dalla costruzione della linea elettrica in cavo aereo BT per potenziamento rete in c.da Putta, in agro di Altamura, come individuate nell'elenco ditte interessate dalla costruzione dell'impianto e oggetto di asservimento coattivo completo delle indennità provvisorie per le ditte per le ditte interessate dall'asservimento coattivo in via d'urgenza e nello stralcio planimetrico allegati al presente decreto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

Art. 2) L'imposizione della servitù di che trattasi, sarà estesa ad una fascia di terreno larga m 3,00 avente per asse quello della linea e per lunghezza quella indicata, a fronte di ciascuna particella, nell'allegato elenco ditte, in misura corrispondente all'estensione delle aree interessate dal presente decreto.

Art. 3) L'indennità di asservimento da corrispondere agli aventi diritto in forza del presente decreto, disposte in via d'urgenza e senza particolari indagini o formalità, è determinata nella misura indicata nell'allegato Elenco ditte di cui all'art. 1 del presente decreto a fianco a ciascuna particella da asservire, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. I proprietari che intendano accettare l'indennità di servitù determinata con il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti successivi alla data di immissione nel possesso dei beni asserviti, dovranno comunicare alla Città Metropolitana di Bari, ovvero a Enel Distribuzione S.p.A., l'accettazione dell'indennità offerta. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. Il proprietario che condivide la determinazione provvisoria dell'indennità, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/2001, ha diritto al pagamento dell'indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà del bene.

Decorso trenta giorni dall'immissione in possesso, in caso di rifiuto o di silenzio da parte delle ditte interessate, le indennità provvisorie si intenderanno non concordate. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte, previo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, si procederà alla determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001. Art. 4) Il presente decreto dispone la costituzione della servitù coattiva di elettrodotto a favore della menzionata società Enel Distribuzione S.p.A., sotto la condizione sospensiva che lo stesso sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di due anni, come previsto dall'art. 24, comma 1, del

D.P.R. 327/2001, a cura e spese della società Enel Distribuzione S.p.A. in qualità di soggetto beneficiario della presente procedura di asservimento coattivo. Il presente decreto, a cura e spese della società Enel Distribuzione S.p.A. sarà notificato ai proprietari interessati nelle forme e con le modalità previste per la notifica degli atti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del citato D.P.R. 327/2001. L'avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell'immissione in possesso, deve pervenire ai proprietari interessati almeno 7 giorni prima della data fissata per l'esecuzione stessa. I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto, nonché della redazione dei verbali di immissione in possesso e dello stato di consistenza delle aree asservite sono:

1. Ing. Amodio Nicola nato a Bari il 26/03/1971;
2. Geom. Catalano Domenico nato a Bari il 30/04/1962;
3. Ing. Sabato Antonio nato a Gioia del Colle il 11/06/1985.

I verbali di immissione in possesso e sullo stato di consistenza saranno dai tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto in contraddittorio con i proprietari presenti, ovvero, nel caso di assenza o di rifiuto degli interessati, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario della imposizione di servitù coattiva. Possono partecipare alle predette operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni di che trattasi. L'Enel Distribuzione S.p.A., in qualità del soggetto beneficiario della procedura di asservimento coattivo, indica, in calce al presente decreto, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso dei beni asserviti e trasmette copia del relativo verbale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per la relativa annotazione.

Art. 5) I diritti reali di servitù coattiva di elettrodotti costituiti con il presente atto in favore di Enel Distribuzione S.p.A. conserveranno la loro efficacia anche qualora la predetta Società modifichi la tensione, il numero e tipo dei sostegni e dei conduttori elettrici, la denominazione e la destinazione dell'elettrodotto di cui trattasi, salvo il pagamento di eventuale maggiorazione dell'indennità di servitù. Sulle zone asservite il personale dell'Enel Distribuzione S.p.A. avrà il diritto di libero accesso e di transito, anche con i mezzi necessari per procedere ai lavori di manutenzione e riparazione degli impianti, senza dover corrispondere ulteriori compensi.

Saranno risarciti dall'Enel Distribuzione S.p.A., di volta in volta, eventuali danni subiti dai privati, opportunamente provati dagli stessi, derivanti da riparazioni di carattere straordinario, eccezionale o per modifiche strutturali all'impianto. Per tutta l'area asservita dovrà essere mantenuto il terreno libero da coltivazioni e da piantagioni che possano turbare il regolare esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto. Le ditte proprietarie sono obbligate a non eseguire sulle aree asservite qualunque innovazione, costruzione o impianto che costringa l'Enel a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, ad apportare modifiche alle parti costituenti la linea o che, comunque, non siano compatibili con questa.

Art. 6) L'Enel Distribuzione S.p.A. provvederà senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione presso l'Ufficio del Registro alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché alla pubblicazione entro cinque giorni di un estratto del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto del decreto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, l'indennità resta fissata nella misura determinata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità di servitù coattiva permanente di elettrodotto. L'Enel Distribuzione S.p.A. dovrà poi trasmettere a questo Ente copia del presente decreto, munito di nota recante gli estremi di registrazione e trascrizione, nonché dell'annotazione relativa alla sua esecuzione, per la conservazione agli atti d'ufficio.

Art. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di notifica o di effettiva conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notifica o di effettiva conoscenza dello stesso, con le modalità previste dalla legge. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto.

Elenco ditte interessate dall'asservimento coattivo (agro di Altamura):

- Forte Laura nata a Altamura il 20/03/1967 (proprietà per 1/2); Giannulli Massimo nato a Altamura il 29/03/1963 (proprietà per 1/2): foglio n. 241 particella n. 425 - percorrenza m 10,00 - n. 0 sostegni superficie da asservire mq 30,00 (Indennità base € 22,00);
 - Panaro Teresa nata a Altamura il 12/03/1936 (proprietà per 1/1): foglio n. 241 particella n. 202 percorrenza m 24,00 - n. 0 sostegni - superficie da asservire mq 72,00 (Indennità base € 52,00);
 - De Bernardis Domenico nato a Altamura il 12/10/1947; Ferrulli Anna nata a Altamura il 20/08/1953 (proprietà per 2/3); Ferrulli Grazia nata a Altamura il 02/12/1957 (proprietà per 1/3): foglio n. 241 particella n. 200 - percorrenza m 17,00 - n. 1 sostegni - superficie da asservire mq 51,00 (Indennità base € 60,00);
 - Miglionico Francesca nata a Altamura il 21/12/1967 (proprietà per 1/1): foglio n. 241 particella n. 401 percorrenza m 13,00 - n. 0 sostegni - superficie da asservire mq 39,00 (Indennità base € 28,00);
 - Miglionico Stefano nato a Altamura il 18/09/1929 (proprietà per 1/1): foglio n. 241 particella n. 402 - percorrenza m 16,00 - n. 0 sostegni - superficie da asservire mq 48,00 (Indennità base € 35,00);
 - Tortorelli Teresa nata a Altamura il 13/01/1930 (proprietà per 1/1): foglio n. 241 particella n. 403 percorrenza m 15 - n. 0 sostegni - superficie da asservire mq 45,00 (Indennità base € 33,00);
 - Gnurlantino Giuseppe nato a Altamura il 22/08/1967 (proprietà per %); Gnurlantino Pietro nato a Altamura il 31/10/1959 (proprietà per %): foglio n. 241 particella n. 514 - percorrenza m 17,00 - n. 1 sostegno - superficie da asservire mq 51,00 (Indennità base € 60,00).
-